

BELGIO: La 'globalizzazione' del diritto: il premier Sharon di fronte ai giudici

di Tommaso F. Giupponi

(Dottorando di ricerca, Diritto costituzionale, Università di Bologna, giupponi@giuri.unibo.it)

Il 7 settembre 2001 il Procuratore generale di Bruxelles ha chiesto al magistrato incaricato dell'istruzione del procedimento contro il primo ministro israeliano Sharon, di rimettere la questione della sua competenza in merito alla Chambre des mises in accusation. In base all'ordinamento belga è rimessa a tale organo ogni decisione in relazione alla competenza dei giudici incaricati di istruire i procedimenti penali (nonché in relazione alla ricevibilità delle pubbliche denunce). Il primo ministro israeliano è attualmente al centro di una complessa indagine che riguarda i massacri di Sabra e Chatila, località del Libano in cui, nel 1982, furono uccisi dalla milizie falangiste libanesi centinaia di civili palestinesi, senza che i militari israeliani intervenissero in alcun modo. Sharon, all'epoca ministro della difesa, è stato chiamato in causa da numerose (ad oggi 23) denunce presentate da palestinesi scampati al massacro o da parenti delle vittime.

In base alla legislazione belga, infatti (cfr. la l. del 16 giugno 1993, recentemente modificata dalla l. del 10 febbraio 1999), i magistrati di quel paese godono di una "competenza universale" in materia di crimini contro l'umanità, genocidio e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Ogni individuo responsabile di tali atti, a prescindere dalla sua nazionalità, dalla nazionalità delle vittime e dal luogo in cui si sono verificati i fatti, può, quindi, essere giudicato di fronte alla magistratura belga. Tale previsione, è specificato, si applica a tutti gli individui ritenuti responsabili, senza alcuna distinzione. L'art. 5, comma terzo, stabilisce, infatti, che "l'immunità prevista per le funzioni ufficiali di singoli individui non impedisce l'applicazione della presente legge". In pratica il legislatore belga ha voluto anticipare all'interno del proprio ordinamento uno dei principi cardine dello statuto della Corte penale internazionale. Il Trattato di Roma del 1998, infatti, prevede esattamente una medesima disposizione (art. 27).

Ebbene, la legislazione in questione (che non ha uguali in Europa e nel mondo) ha portato, negli ultimi due anni, alla presentazione di molteplici denunce nei confronti di diversi capi di stato o esponenti di governo esteri. A titolo di esempio si ricordano, tra gli altri, l'ex presidente cileno, il generale Pinochet, l'ex presidente del Ciad, Habré, l'ex presidente iraniano Rafsandjani, il presidente iracheno Saddam Hussein, il presidente della Costa d'Avorio, Gbabo (insieme al suo predecessore, il generale Guei e ai ministri dell'interno, Boga Doudou, e della difesa, Lida Kouassi), ma anche l'ex ministro dell'interno marocchino Driss Basri, l'ex ministro congolese degli affari esteri Yerodia, nonché alcuni dirigenti cambogiani dei Kmer rossi. E' facile intendere quali problemi abbia scatenato questa ondata di denunce, sulla cui base sono stati aperti alcuni procedimenti formali di istruzione (come nel caso di Sharon). La sempre maggiore tendenza ad una 'globalizzazione' della tutela dei diritti fondamentali, infatti, si scontra, in questo caso, con la prerogative riconosciute ai capi di stato e di governo, simbolo dell'indipendenza e della sovranità degli stati.

Di fronte alla dichiarata 'ricevibilità' delle denunce presentate contro Sharon (giugno 2001), lo stato di Israele aveva incaricato un avvocato belga di difendere le sue prerogative. Secondo Israele, nemmeno le norme del Trattato di Roma (in qualche modo 'anticipate' dal legislatore belga) avrebbero permesso l'istruzione dei procedimenti giudiziari contro Sharon. E' infatti un principio di diritto internazionale, ora codificato con l'istituzione della Corte penale internazionale, il rispetto delle istituzioni giudiziarie degli altri stati. In base all'art. 17, comma primo, lett. a), è stabilito, infatti, che sia dichiarato improcedibile il caso se "lo stesso è stato oggetto di indagini condotte da uno stato che ha su di esso giurisdizione e tale stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere correttamente". Ebbene, secondo lo stato israeliano, la commissione di inchiesta formata nel 1983 per chiarire i fatti in questione (per i poteri conferitegli e per i suoi membri), sarebbe da considerare un vero e proprio organo giudiziario. Avendo concluso per l'estraneità di Sharon

ai fatti contestati, impedirebbe quindi la possibilità di intervento di altre istanze giurisdizionali.

Tali argomentazioni sono evidentemente alla base della richiesta del Procuratore generale di una pronuncia sulla competenza della magistratura belga sul 'caso' Sharon. Lo stesso giudice istruttore aveva, d'altronde, manifestato i propri dubbi in relazione alla sua competenza in materia. Al di là del caso concreto, gli sviluppi della vicenda potranno chiarire la reale incidenza di tale legislazione sulla sovranità degli stati. Nell'unico caso in cui si è giunti ad un processo, infatti, non si trattava di capi di stato o di governo (in carica o meno) ma di un professore universitario, un industriale e due suore benedettine (tutti condannati l'8 giugno 2001 per crimini di guerra e gravi violazioni del diritto internazionale, in relazione ai tragici avvenimenti del Ruanda). Comunque il ministro della giustizia belga ha di recente affermato di voler modificare in senso restrittivo la legislazione del 1999, anche per evitare quello che rischia di diventare un vero e proprio caos diplomatico-giudiziario.

Per ulteriori approfondimenti in relazione alla vicenda, si veda il sito di Le Monde, www.lemonde.fr. Per il 'processo Ruanda' si veda il dossier di Le Soir, all'indirizzo www.lesoir.be. Il testo della legge del 10 febbraio 1999 è liberamente consultabile al sito www.preventgenocide.org/fr/droit/codes/belgique.htm.